



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  
Ufficio I

Prot. AOODRBA n. 7623

Potenza, 26 agosto 2011

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge del 18.07.2003 n. 186;

**VISTA** la Legge del 25.03.1985 n. 121;

**VISTO** il DPR del 16.12.1985 n. 751 così come modificato dal DPR del 23.06.1990 n. 202;

**VISTO** il DPR del 20.03.2009 n. 81;

**VISTO** il Decreto Interministeriale di determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica per l'A.S. 2011/2012 firmato il 02.08.2011 dall'on. Ministro e trasmesso al MEF per il concerto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 186/2003 e, in particolare, l'allegata tabella "A" trasmessa a quest'Ufficio dalla Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio IV in data 03.08.2011;

**VISTO** l'organico di diritto degli insegnanti di religione cattolica assegnati alle istituzioni scolastiche statali della Basilicata secondo i dati acquisiti e rilevati dal Sistema informativo di questo Ministero (SIDI);

**VISTO** l'organico di fatto degli insegnanti di religione cattolica assegnati alle istituzioni scolastiche statali della Basilicata secondo i dati acquisiti e rilevati dal Sistema informativo di questo Ministero (SIDI);

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 21.07.2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'A.S. 2011/2012;

**SENTITI** i rappresentanti delle Diocesi della Basilicata;

**VISTE** le istanze pervenute dalle istituzioni scolastiche statali della Basilicata;

## DISPONE:

ART. 1 - Per l'A.S. 2011/2012, *come da tabelle allegate*, è determinato l'organico (suddiviso per Diocesi, per Scuola dell'Infanzia e Primaria e per Scuola Secondaria) relativo all'insegnamento della religione cattolica delle istituzioni scolastiche statali della Basilicata.

ART. 2 - L'insegnamento della religione cattolica nei corsi serali sarà attivato solo se gli studenti intendono avvalersene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 - Le Ragionerie Territoriali dello Stato di Potenza e di Matera sono tenute a verificare la conformità al presente atto dispositivo dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici con gli insegnanti di religione cattolica non di ruolo. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge n. 186/2003, una copia di tali contratti, muniti del visto per la legalità, deve essere trasmessa a quest'Ufficio dai dirigenti scolastici stipulanti.

IL DIRIGENTE  
- Renato PAGLIARA - *f i r m a t o*





- Ai** Dirigenti scolastici  
delle istituzioni scolastiche statali  
della BASILICATA  
di ogni ordine e grado  
**LORO SEDI**
- Ai** Dirigenti  
degli Uffici II e III  
(Ambiti territoriali di Potenza e Matera)  
**LORO SEDI**
- Alle** Diocesi della Basilicata  
**LORO SEDI**
- Alle** OO.SS.  
del Comparto Scuola della Basilicata  
**LORO SEDI**
- Alla** Ragioneria Territoriale dello Stato di POTENZA  
Corso 18 agosto 1860 n. 44  
85100 - POTENZA
- Alla** Ragioneria Territoriale dello Stato di MATERA  
Piazza Matteotti n. 18  
75100 - MATERA

